Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 gennaio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1964, n. **1412.**

Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate sino alla fine dell'annata agraria 1966-67.

Art. 2.

Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti nelle Provincie nelle quali, sino al 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento presuntivo di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949, il datore di lavoro ed il concedente sono tenuti, a decorrere dall'anno agrario 1964-65 e sino alla fine dell'anno agrario 1966-67, a presentare:

a) denuncia dei braccianti avventizi e dei compartecipanti individuali impiegati nel corso di ciascun trimestre, indicante le generalità di ciascun lavoratore ed il numero di giornate da questi prestate;

b) denuncia dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascun membro del nucleo familiare ed il numero di giornate di lavoro prestate, nel corso dell'anno, da ciascun componente il nucleo medesimo;

c) denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascuno.

Le denuncie di cui al precedente comma debbono essere compilate su apposito modulo approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e presentate all'Ufficio contributi agricoli unificati competente per territorio:

entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, se si riferiscono a braccianti avventizi ed a compartecipanti individuali;

entro 30 giorni dalla stipula del contratto di compartecipazione, per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare dei compartecipanti o dei piccoli coloni;

entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno agrario per quanto riguarda il numero delle giornate lavorate da attribuire a ciascun componente il nucleo medesimo;

entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data di inizio del rapporto se si riferiscono a salariati fissi od a mezzadri o coloni.

Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al primo comma, dovuti per gli anni agrari antecedenti al 1964-65, non ancora definitivamente accertati o co-

munque non riscossi, i datori di lavoro ed i concedenti delle Provincie indicate nel comma stesso, sono tenuti a presentare, su richiesta dell'Ente impositore, denuncia delle giornate lavorative complessivamente impiegate in ciascun anno agrario, indicando quelle prestate da braccianti e compartecipanti individuali e quelle prestate da compartecipanti familiari e piccoli coloni, nonchè denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica. Tali denunce debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 3.

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri, indebito vantaggio ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti o infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore prima della apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione alla Commissione centrale, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita dal primo comma del presente articolo.

Qualora sia dovuta la somma aggiuntiva di cui al secondo comma, la Commissione può anche ridurre l'importo di essa.

La deliberazione della Commissione è notificata al contravventore con fissazione del termine per il pagamento degli importi determinati ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo; se il pagamento non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro, e dei concedenti i quali, essendo tenuti ad effettuare dichiarazione dell'impiego effettivo di manodopera agricola in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, numero 59, omettano o rifiutino le dichiarazioni stesse o le rilascino non veritiere.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, numero 59.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro il quale, a tale scopo, può avvalersi, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri Istituti previdenziali interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE —
FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1964, n. **1413**.

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 91.450.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 91.450.000 per l'esercizio finanziario 1965.

La somma complessiva di lire 6.401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di:

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal 1965 al 1998;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1999.

Art. 2.

Alla legge 28 luglio 1950, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:

1°) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Sono pure autorizzati limiti di impegno di lire 50.000.000 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1964 e di lire 50.000.000 per l'esercizio 1965 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:

lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1998;

lire 50 milioni per l'esercizio 1999 »

2°) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'art. 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dai Comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386 del testo unico sopra citato ».

Art. 3.

Le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, se ricadenti in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o comunque dotati di piano regolatore generale, sono acquisite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a norma dell'art. 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Art. 4.

All'onere di lire 141.150.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 42.120.000), n. 130 (lire 14.040.000) e n. 145 (lire 14.040.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 7.500.000), n. 93 (lire 3.750.000), n. 94 (lire 7.500.000) e n. 100 (lire 2.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 78 (lire 18.000.000), n. 94 (lire 25.000.000) e n. 101 (lire 7.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

All'onere di lire 282.900.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 108 (lire 84.240.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 145 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, ai capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e ai capitoli n. 78 (lire 36.000.000), n. 94 (lire 50.000.000) e n. 101 (lire 14.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI — TREMELLONI — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1414.
Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I

Disposizioni comuni

Art. 1.

Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora sodisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere sempre tenuto buona condotta;

3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18° anno di età e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dalla presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'età va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge;

4) essere riconosciuto in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.

Art. 2.

La nomina ad ufficiale in servizio permanente dello Esercito ha luogo, secondo quanto stabilito dalla presente legge, con i gradi di tenente o di sottotenente, mediante i concorsi ed i corsi previsti per ciascuna arma o servizio.

Le norme per l'espletamento dei concorsi e le modalità per lo svolgimento dei corsi sono stabilite nel regolamento.

Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro per la difesa ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 3.

Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto è disposto per i servizi tecnici, sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia militare. provenienti:

a) dagli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica;

b) dai giovani, anche se già alle armi, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero del diploma di abilitazione magistrale;

c) dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera *b*);

2) dagli ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito;

3) dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonchè dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso;

4) dai giovani, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascuna arma, o servizio dalla presente legge, che vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito;

5) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, ad un corso straordinario della durata non inferiore ad un anno presso la Scuola di applicazione delle predette armi;

6) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, al primo anno di corso della Scuola di applicazione delle predette armi.

L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera *a*) del numero 1), sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, purchè idonei in attitudine militare.

I giovani ammessi all'Accademia militare che siano ufficiali di complemento, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 4.

La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre:

a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, da data non anteriore a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;

b) per i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dall'Accademia militare;

c) per i provenienti dagli ufficiali di complemento, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3;

d) per i provenienti dai sottufficiali, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.

La nomina a tenente in servizio permanente per i giovani in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

Art. 5.

All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati ai sensi dei numeri 5) e 6) dell'articolo 3 e quelli reclutati

col grado iniziale di tenente debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

Debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di ammissione ai corsi gli ufficiali di qualunque grado che:

autorizzati a frequentare corsi universitari, conseguano una laurea per il trasferimento nei tervizi tecnici;

siano ammessi a frequentare corsi di specializzazione d'ordine universitario presso istituti di cultura non militari, per l'acquisizione di un titolo professionale;

acquisiscano la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero.

CAPO II

Ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse

Art. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati:

a) col grado di sottotenente, dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) col grado di sottotenente, dai giovani che, superato l'apposito concorso, siano ammessi ad un corso straordinario presso la scuola di applicazione o al primo anno di corso della scuola medesima, ai sensi dell'articolo 3, numeri 5) e 6). I sottotenenti che superino il corso straordinario presso la scuola di applicazione sono promossi tenenti al termine del corso stesso;

c) col grado di tenente, dai giovani, anche se alle armi, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica, che vincano il concorso per essi stabilito. Con tale grado frequentano il corso applicativo stabilito dalla tabella.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere *b*) e *c*) è determinato di volta in volta dal Ministro per la difesa per ciascuna arma in misura non superiore ad un sesto dei posti vacanti nel ruolo dell'arma.

I sottotenenti e i tenenti che non superino i corsi indicati rispettivamente alle precedenti lettere *b*) e *c*) sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a reparti della propria arma ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 7.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati, col grado di sottotenente, mediante distinti concorsi per titoli ed esami;

a) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina;

b) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

c) dai sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado.

I vincitori dei concorsi indetti ai sensi del comma precedente sono nominati sottotenenti in servizio permanente da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso. I provenienti dai sottufficiali sono nominati comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.

Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.

Resta fermo il disposto dell'articolo 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, circa l'immissione nel ruolo speciale unico dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

Art. 8.

Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti non devono aver superato:

il 25° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1) dell'articolo 3;

il 30° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera *c*) del numero 1) o dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3;

il 32° anno, se provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2) o dai giovani di cui al numero 4) dell'articolo 3;

il 40° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3) dell'articolo 3.

CAPO III

Ufficiali dell'Arma dei carabinieri

Art. 9.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina ed ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con

determinazione del Ministro per la difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere *b*) e *c*) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia.

Art. 10.

I limiti di età per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono gli stessi di quelli stabiliti dall'articolo 8.

CAPO IV

Ufficiali dei servizi

Art. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato il concorso per titoli ed esami per essi stabilito;

c) dai sottufficiali in servizio permanente di cui al numero 3) dell'art. 3 che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa.

Art. 12.

I limiti di età per la nomina in servizio permanente dei sottotenenti dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono gli stessi di quelli stabiliti dall'articolo 8.

Art. 13.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati, col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, fra i giovani, anche in servizio militare, forniti di:

a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, per gli ufficiali medici;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione allo esercizio della professione di farmacista, per gli ufficiali chimici farmacisti;

c) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali commissari;

d) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per gli ufficiali veterinari.

Gli ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina a tenente in servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla tabella annessa alla presente legge.

I tenenti del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti), superato il corso applicativo, debbono frequentare corsi universitari per conseguire, se laureati in farmacia la laurea e l'abilitazione in chimica o in chimica bromatologica, se laureati in chimica, la laurea e l'abilitazione in farmacia.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

Art. 14.

L'età massima per concorrere alla nomina a tenente in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario è di 32 anni.

I tenenti sono nominati in servizio permanente nei servizi predetti con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso. La loro anzianità relativa è determinata ai sensi dello articolo 7 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Al termine del corso applicativo di cui all'articolo 13, l'anzianità relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

Art. 15.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici vengono reclutati con il grado di capitano e sono tratti:

a) dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, i quali, frequentato un corso di studi universitari al termine della scuola di applicazione e conseguito uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio tecnico dall'articolo 16, abbiano successivamente superato il corso superiore tecnico pure previsto per ciascun servizio tecnico dallo articolo 17;

b) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio, che, ammessi in seguito a concorso per titoli al rispettivo corso superiore tecnico, lo abbiano superato;

c) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione e che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso superiore tecnico, lo abbiano superato;

d) dai giovani, di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio che, vincitori di concorso per titoli ed esami, e nominati tenenti in servizio permanente abbiano successivamente superato il rispettivo corso superiore tecnico. I vincitori del concorso sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria stessa, tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'arma o nel servizio corrispondenti al servizio tec-

nico per il quale hanno concorso, anche in soprannumero ai relativi organici. I vincitori del concorso per i servizi tecnici chimico-fisico e geografico sono nominati tenenti in servizio permanente anche in soprannumero ai relativi organici, rispettivamente, nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria e dell'Arma del genio.

I tenenti di cui alle lettere *b*) e *c*) per essere ammessi al corso superiore tecnico debbono aver ultimato il periodo minimo di comando o di attribuzioni prescritti per il loro grado.

Ai fini dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui alle lettere *a*) e *d*) i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, sull'avanzamento degli ufficiali.

I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti durante la frequenza dei corsi dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 38 della predetta legge di avanzamento, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non conseguano il trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'articolo 52 della legge medesima.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. Per la forma di reclutamento di cui alla lettera *a*) tale numero non può superare il terzo dei posti messi a concorso.

Art. 16.

Le lauree richieste per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 15, sono le seguenti:

a) per i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione:
laurea in ingegneria;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in chimica;
laurea in chimica industriale;

b) per il ruolo del servizio tecnico del genio;
laurea in ingegneria;

c) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni;
laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria elettrotecnica;
laurea in fisica;
laurea in matematica e fisica;

d) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico:
laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria elettrotecnica;
laurea in ingegneria chimica;
laurea in chimica;
laurea in chimica industriale;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze biologiche;
laurea in agraria;
laurea in veterinaria;

e) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:
laurea in ingegneria;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze geologiche.

Art. 17.

I corsi superiori tecnici da superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti:

a) per il ruolo del servizio tecnico di artiglieria:
corso superiore tecnico di artiglieria;
ovvero uno dei seguenti:
corso di specializzazione elettronica;
corso superiore di specializzazione ottica;
corso di ingegneria aerospaziale;

b) per il ruolo del servizio tecnico della motorizzazione:
corso superiore tecnico della motorizzazione;

c) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico:
corso superiore tecnico chimico-fisico;
oppure:
corso di specializzazione nucleare a cura del Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.);

d) per il ruolo del servizio tecnico del genio:
corso superiore tecnico del genio;

e) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:
corso superiore tecnico delle trasmissioni;
ovvero uno dei seguenti:
corso di specializzazione elettronica;
corso di specializzazione in telecomunicazioni — Sezione 1ª e Sezione 2ª — da frequentarsi in due successivi anni accademici, presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
corso biennale di specializzazione in ingegneria aerospaziale presso l'Università di Roma;

f) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:
corso di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

I corsi hanno durata biennale e comprendono un esperimento pratico presso organismi del rispettivo servizio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, possono essere riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati, per ciascun servizio tecnico, altri corsi tecnici di durata non inferiore a due anni.

Art. 18.

Il trasferimento nei servizi tecnici avviene nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso.

I capitani sono trasferiti al termine del corso superiore tecnico.

I tenenti sono trasferiti a decorrere dalla data della loro promozione a capitano. Nel frattempo sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, lasciandosi vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del servizio stesso.

Art. 19.

Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza

salvo che per i capitani questa non sia anteriore di più di quattro anni alla data di trasferimento, nel quale caso viene loro attribuita anzianità anteriore di quattro anni alla detta data e la maggiore anzianità nel ruolo di provenienza determina la precedenza nella iscrizione in ruolo rispetto ai capitani trasferiti in pari data nello stesso servizio tecnico.

Ferma la norma di cui al comma precedente, a parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa degli ufficiali trasferiti nei servizi tecnici è determinata in base alla graduatoria di merito compilata al termine del corso superiore tecnico.

Art. 20.

I capitani ed i tenenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 15 della presente legge che non superino al « corso superiore tecnico » rimangono nel ruolo normale dell'Arma o nel ruolo del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 15 che non superino il « corso superiore tecnico » sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva. e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

TITOLO II
RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

CAPO I
Disposizioni comuni

Art. 21.

Gli ufficiali di complemento sono reclutati per tutti i ruoli col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento occorre possedere i requisiti fissati nell'articolo 1 della presente legge. L'età massima per la nomina a sottotenente di complemento è di 37 anni.

Salvo quanto disposto dalla presente legge per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario e per i servizi tecnici, gli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi dell'Esercito sono tratti dai giovani, anche se alle armi per il compimento del servizio militare di leva, in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che abbiano superato un corso della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

I giovani che non superino il relativo corso sono avviati ai corpi per completarvi gli obblighi di leva come militari di truppa.

Salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 3, sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma o nel servizio cui sono stati designati dal comandante dell'Accademia militare, anche gli allievi del secondo anno di detto istituto che non abbiano superato il corso, ma che abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare e nelle materie di carattere militare. Gli allievi del corso carabinieri dovranno riportare la sufficienza anche nelle materie tecniche professionali.

Art. 22.

Fermo il disposto dell'articolo 59, lettera *a*) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento è determinata dal Ministro per la difesa. Ove si debba applicare la norma di cui al secondo comma del successivo articolo 23, il servizio di prima nomina è ridotto fino a durata non inferiore a tre mesi in relazione al periodo di servizio già trascorso alle armi.

Il servizio è sempre di un mese per:

gli ufficiali di complemento trasferiti di ruolo, ai sensi dell'articolo 53 della legge sullo stato degli ufficiali;

i sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui al quarto comma dell'articolo 21.

Art. 23.

L'ammissione al corso di cui all'articolo 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione fisiopsico-attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni, nonchè degli altri requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale.

Qualora il numero degli aspiranti idonei sia inferiore al numero degli ufficiali da reclutare, è in facoltà del Ministro per la difesa di designare d'autorità a frequentare il corso di cui all'articolo 21 militari alle armi per il compimento del servizio di leva da non più di tre mesi, in possesso dei prescritti requisiti e che abbiano sostenuto favorevolmente le prove di selezione fisio-psico-attitudinale previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. La designazione ha luogo secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Art. 24.

L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, è nominato sottotenente di complemento nell'arma o nel servizio di appartenenza, dalla data sotto la quale l'interessato avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento se avesse ultimato i corsi prescritti. Contemporaneamente è collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Per l'allievo ufficiale deceduto per le cause di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, la data di decorrenza della nomina corrisponde al giorno precedente a quello del decesso.

CAPO II
Norme speciali per l'Arma dei carabinieri

Art. 25.

La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente articolo 21, può altresì essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui all'articolo 21 e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 56 anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il limite

di età è di 59 anni. Lo stesso limite è elevato fino ad anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

Capo III

Norme speciali per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari), veterinario e per i servizi tecnici.

Art. 26.

I sottotenenti di complemento per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo, salvo quanto in appresso disposto:

a) il titolo di studio o professionale è:

per il ruolo « ufficiali medici », l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

per il ruolo « ufficiali chimici-farmacisti », l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

per il ruolo « ufficiali commissari », uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 13, lettera *c*);

per il ruolo del « servizio veterinario », l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

b) il corso di cui all'articolo 21 è della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge;

c) per i servizi sanitario e veterinario, i sottufficiali delle categorie in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato, in sostituzione del corso di cui alla precedente lettera *b*), debbono superare l'esperimento stabilito dalla tabella presso organismi o unità del rispettivo servizio;

d) il Ministro per la difesa, può designare d'autorità a frequentare il corso di cui alla precedente lettera *b*), per la nomina a sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, oltre ai militari indicati nel secondo comma dell'articolo 23, anche i militari in congedo illimitato provvisorio.

Gli ufficiali di complemento per i servizi sanitario e veterinario sono altresì tratti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, dagli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi.

Art. 27.

I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo. Per essi è richiesto uno dei titoli di studio elencati per ciascun servizio nell'articolo 16 ed il corso di cui all'articolo 21 è della durata indicata nella tabella annessa alla presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

Art. 28.

In tempo di guerra possono essere effettuati per merito di guerra:

a) trasferimenti in servizio permanente nei corrispondenti ruoli di tenenti e sottotenenti di complemento. Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i ruoli corrispondenti sono quelli normali.

I capitani di complemento che nei gradi di ufficiale subalterno siano stati proposti per il trasferimento in servizio permanente per merito di guerra, ove la proposta abbia esito positivo, possono essere trasferiti in servizio permanente col grado di tenente, sempre che rinuncino al grado di capitano;

b) nomine a sottotenente in servizio permanente nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei ruoli dei servizi dell'Esercito, esclusi i servizi tecnici ed i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario, di sottufficiali in servizio permanente dei corrispondenti ruoli, purchè non abbiano superato l'età massima prevista dalla presente legge per la nomina ad ufficiale in ciascun ruolo.

I trasferimenti e le nomine di cui al comma precedente sono conferiti all'ufficiale o al sottufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale.

Art. 29.

I trasferimenti e le nomine in servizio permanente per merito di guerra decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che li ha determinati e si effettuano anche se non esiste vacanza.

Art. 30.

Per le proposte di trasferimento e di nomina in servizio permanente per merito di guerra si applicano le norme di cui all'articolo 134 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali.

Art. 31.

In tempo di guerra la durata dei corsi di cui alla presente legge può essere ridotta con determinazione del Ministro per la difesa.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137, SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA.

Art. 32.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti.

nell'articolo 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali »;

nel quadro VII « Ruolo Speciale Unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio » della tabella n. 1, annessa alla legge, alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di capitano e tenente sono soppresse, rispettivamente le parole:

« 2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti »;

« 3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente »;

nel quadro X « Ruolo del servizio tecnico chimico-fisico » della tabella n. 1, annessa alla legge, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole inserite nella colonna 6, sono sostituite dalle seguenti:

« 2 per il 1964; successivamente 1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo »;

nel quadro XVII « Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) » della tabella n. 1, annessa alla legge, alle colonne 1 e 2 sono soppresse, rispettivamente, le parole « sottotenente » ed « anzianità », alla colonna 4 la cifra « 60 » è spostata in corrispondenza del grado di tenente;

nella tabella n. 5 annessa alla legge è aggiunto il seguente quadro:

X. — *Ruolo dei servizi tecnici*:

Maggiore . . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio	1 anno di servizio
Capitano . . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio	1 anno di servizio
Tenente . . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio	1 anno di servizio
Sottotenente . .	—	servizio prima nomina

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono anche reclutati, col grado di tenente, mediante trasferimento di ruolo, dai tenenti in servizio permanente delle altre armi dell'Esercito provenienti dall'Accademia militare, che, ammessi in seguito a concorso per titoli ad apposito corso di abilitazione tecnico-professionale presso la scuola ufficiale dei carabinieri, lo abbiano superato. Ai tenenti trasferiti nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con la determinazione del Ministro per la difesa.

Art. 34.

Nel primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale dell'Accademia per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di optare per il secondo anno del corso per l'Arma dei carabinieri, secondo le modalità che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la difesa.

Art. 35.

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) che rivestono il grado di sottotenente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono in pari data il grado di tenente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo previsto dall'articolo 13.

Gli allievi dell'Accademia militare frequentatori, alla data di entrata in vigore della presente legge, del corso per ufficiali commissari, conseguono, dopo aver superato il corso stesso, la nomina a tenente in servizio permanente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo di cui allo stesso articolo 13.

Ai tenenti di cui ai commi precedenti è fatto obbligo di frequentare il corso di perfezionamento previsto dalle disposizioni preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge è riconosciuta la validità ai fini del trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria, in aggiunta ai corsi superiori tecnici elencati per detto servizio nell'articolo 17, del corso di ingegneria aeronautica, indirizzo missili, presso l'Università di Roma, frequentato con profitto dai capitani e dai tenenti dei ruoli normali delle Armi prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Gli ufficiali suddetti debbono prestare un periodo di servizio pratico sperimentale presso stabilimenti militari di durata complessiva non inferiore ad 8 mesi ed il loro trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria può essere disposto anche se, durante la frequenza del corso missili o successivamente, siano stati promossi al grado di maggiore.

Art. 37.

I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

I tenenti colonnelli ed i maggiori che hanno superato il corso biennale di specializzazione nucleare dopo la data del 1° gennaio 1962 possono transitare, a domanda, nel servizio tecnico chimico-fisico, conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 38.

I tenenti che al termine della scuola di applicazione debbono frequentare un corso universitario sono tenuti ad acquisire il diploma di laurea, per essi previsto, entro i limiti di tempo stabiliti dal regolamento interno della scuola predetta.

Il Ministro per la difesa può concedere, su proposta del comandante della scuola di applicazione, un prolungamento dei termini di tempo non superiore ad un anno accademico. Il prolungamento, non dovuto ad infermità proveniente da causa di servizio, dà luogo ad una corrispondente detrazione di anzianità nel grado di tenente.

Art. 39.

In deroga a quanto disposto alla lettera *c*) dell'articolo 7, il requisito del possesso di licenza di istituto

medio di secondo grado per la partecipazione dei sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi stesse, non è richiesto per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito.

Fino a quando non saranno emanate le norme previste dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, per l'espletamento dei concorsi e lo svolgimento dei corsi si osservano le modalità prescritte dalle disposizioni in vigore.

Sono abrogati il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o, comunque, con essa incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

1. — *Durata dei corsi previsti dagli articoli 6, 9, 11, 13 per gli ufficiali in servizio permanente.*

Articoli della legge	TITOLO DEL CORSO	Durata
6-9-11	Corso per allievi dell'Accademia militare	2 anni
9	Corso applicativo per ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri da transitare in servizio permanente a seguito di concorso	1 anno
9	Corso per marescialli dell'Arma dei carabinieri da transitare nella categoria degli ufficiali	1 anno
6	Corso applicativo per ufficiali nominati tenenti in servizio permanente	Non inferiore a 6 mesi
13	Corso applicativo per ufficiali nominati tenenti in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato e veterinario	Non inferiore a 6 mesi

2. — *Durata dei corsi previsti dagli articoli 21, 26, 27 per gli allievi ufficiali di complemento.*

Articoli della legge	TITOLO DEL CORSO	Durata
21	Corso per allievi ufficiali di complemento delle armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione	Non inferiore a 4 mesi
26	Corso per allievi ufficiali di complemento medici, farmacisti, commissari e veterinari	Non inferiore a 2 mesi
26	Esperimento per allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, provenienti dai sottufficiali e militari in congedo	Non inferiore a 2 mesi
27	Corso per allievi ufficiali di complemento dei servizi tecnici	Non inferiore a 2 mesi

LEGGE 18 dicembre 1964, n. **1415**.

Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1964, n. **1416**.

Istituzione in Parigi di una Rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (U.N.E.S.C.O.) con rango di Legazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Parigi (Francia) una Rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (U.N.E.S.C.O.) con rango di Legazione.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Approvazione di una modifica delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni sulla vita;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica delle condizioni generali di polizza, attualmente in vigore, presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11120)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo debitamente autenticato la seguente tariffa complementare di assicurazione sulla vita, e le relative condizioni di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa denominata « assicurazione complementare di famiglia relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo questi, ma prima della scadenza del contratto.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11116)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo debitamente autenticato la seguente tariffa complementare di assicurazione sulla vita, e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa denominata « assicurazione complementare di famiglia, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo questi, ma prima della scadenza del contratto.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11117)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare per l'anno 1965 ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, ai fini della concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge citata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante la attuazione di un « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura »;

Visto in particolare l'art. 34 della predetta legge 2 giugno 1961, n. 454, che dispone, tra l'altro, che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli Istituti ed Enti di credito agrario, per le operazioni di finanziamento assistite dal contributo statale di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 e all'art. 27, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Agricoltura del 9 settembre 1964, n. 541868/58G, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 105, con il quale fu fissata la misura massima dei cennati tassi d'interesse per l'anno 1964;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura massima dei tassi di che trattasi per l'anno 1965;

Ritenuta l'opportunità di confermare per l'anno 1965 la stessa misura dei predetti tassi fissata con il surrichiamato decreto n. 541868, del 9 settembre 1964;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, nonchè l'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La misura massima complessiva del tasso d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè della eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso dello Stato di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 ed all'art. 27, secondo comma, della legge stessa è così determinata per l'anno 1965:

a) mutui di miglioramento (art. 9), mutui per la formazione della piccola proprietà contadina (art. 27, secondo comma) e mutui per la zootecnia (art. 16, lettera *b*): misura massima complessiva dell'8,50% per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni e misura massima complessiva dell'8,30% per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del Centro-Nord;

b) prestiti per la zootecnia (art. 16, lettera *a*) e prestiti di conduzione (art. 19): misura massima complessiva del 7,40% per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 7,15% per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1964
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 193. — VENTURA SIGNORETTI

(11676)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 2 febbraio 1962;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1963, con il quale il comm. dott. Paolo Biserni è stato confermato sindaco effettivo dell'Istituto predetto;

Considerato che il comm. dott. Paolo Biserni è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio dello esercizio 1963;

Vista la proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. dott. Paolo Biserni è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(11194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 19891 del 4 aprile 1963 l'Università di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 4.587.850 (quattromilionicinquecentottantasettemilaottocentocinquanta) effettuata da un apposito Comitato promotore per l'istituzione del premio di studio « prof. Aurelio Carrante ».

(11341)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.252.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11436)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Bitonto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 502.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11437)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Assisi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11438)

Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Bidonì (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11289)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Carloforte (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11290)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di La Maddalena (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11363)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Martis (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11364)

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Borore (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.133.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11365)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Piane Crati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.484.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11366)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Paola (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.552.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11367)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Atzara (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11368)

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Elini (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.119.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11369)

Autorizzazione al comune di Raltelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Raltelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11370)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Gergei (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.716.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11371)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Girasole (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.695.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11372)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Ilbono (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11373)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Laconi (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.068.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11374)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Lotzari (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.102.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11375)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Modolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 503.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11376)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Montresta (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.202.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11377)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Ollolai (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.044.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11378)

Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Benetutti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale

(11379)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Pesco Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.535.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11380)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di San Lucido (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.421.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11381)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Arpaia (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.214.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11505)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Mara (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11506)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Locri

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 dicembre 1964 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Locri avente la superficie di mq. 1431, riportata in catasto al foglio n. 27, particella n. 364 del comune di Locri.

(11343)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Isola di Ariano, con sede in Ariano Polesine (Rovigo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13107 in data 15 dicembre 1964, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Isola di Ariano, con sede in Ariano Polesine (Rovigo), deliberate dal Consiglio dei delegati in data 11 ottobre 1964.

(11349)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica per il Medio Polesine, con sede in Rovigo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13607 in data 15 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica per il Medio Polesine, con sede in Rovigo, deliberato dal commissario straordinario in data 29 ottobre 1964.

(11350)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12091 in data 12 dicembre 1964, l'ing. Elio Mattioni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(11348)

Approvazione del piano di zona del comune di Cremona

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1964, n. 3718, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Cremona.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(11345)

Approvazione del piano di zona del comune di Caserta

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1964, n. 3057, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Caserta.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(11347)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto: a sei posti, riservato a periti meccanici; a due posti, riservato a periti termotecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 45 in data 16 luglio 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione, tra gli altri, di due concorsi alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione stessa, di cui uno a sei posti riservato a periti meccanici e l'altro a due posti riservato a periti termotecnici, ed atteso, altresì, che il Consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, i programmi d'esame relativi ai concorsi suddetti:

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a sei posti, riservato a periti meccanici;

b) a due posti, riservato a periti termotecnici.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di perito industriale, specializzazione « meccanica », per il concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 e del diploma di perito industriale, specializzazione « termotecnica », per il concorso di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 25 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque;

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, induito o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazoni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte in carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

il concorso, tra quelli indicati nel precedente art. 1, al quale intendono partecipare;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del titolo di studio prescritto per il concorso prescelto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministratizioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposito comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certicato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, numero 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) ed *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato articolo 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato, in carta da bollo, dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, numero 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste

dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione, in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 6, rilasciato, in carta da bollo, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove di esame e formazione delle graduatorie di merito

Gli esami consisteranno, per ciascun concorso, in due prove scritte ed in una prova orale.

Una delle prove scritte verterà, per entrambi i concorsi, sulle materie di cui alla parte prima del programma allegato *A* al presente decreto; l'altra prova scritta verterà, per il concorso riservato a periti meccanici, sulle materie di cui alla parte seconda e, per il concorso riservato a periti termotecnici, su quelle di cui alla parte terza dell'allegato suddetto.

Ogni prova scritta di ciascun concorso si effettuerà contemporaneamente alla corrispondente prova scritta dell'altro concorso, e nella stessa sede.

La prova orale verterà, per ciascun concorso, sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sugli argomenti indicati nella parte quarta dell'allegato *A* al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito, si applicheranno le disposziioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori dei due concorsi, quali risulteranno dalle graduatorie formate per ciascuno dei concorsi stessi, saranno collocati in una graduatoria unica, in base alla votazione riportata ed ai titoli preferenziali eventualmente posseduti.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie e gravami

Le graduatorie di cui all'art. 10 saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 211 oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice, che sarà unica per entrambi i concorsi, e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1964
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 49. — MONACELLI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PARTE PRIMA

Materie formanti oggetti della prova scrita comune ad entrambi i concorsi di cui al presente decreto

Algebra: Calcolo letterale; prodotti notevoli; regola di Ruffini; scomposizione di un polinomio in fattori; equazioni di primo grado; sistema di equazioni di primo grado con più incognite; problemi di primo grado; radicali; potenze ad esponente razionale; equazioni di secondo grado; problemi di secondo grado o di grado superiore, che ammettano una risolvente di secondo grado.

Equazioni esponenziali; logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche; media aritmetica semplice e ponderale; media geometrica.

Numeri complessi; operazioni relative; forma trigonometrica; formula di Moivre; radici ennesime dell'unità; nozioni sui vettori, loro legami con i numeri complessi.

Geometria: Figure poligonali piane; poligoni regolari; cerchio; uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane; misura delle aree.

Enti geometrici nello spazio; solidi geometrici; misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici; applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana: Principi generali; funzioni circolari di archi notevoli; formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi; identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo; relazione tra gli elementi di un triangolo qualunque; applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

Elementi di geometria analitica: Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio; rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile; equazione della retta; equazione delle coniche; coordinate logaritmiche e loro impiego.

Elementi di analisi: Nozioni elementari sui limiti delle funzioni di una variabile e di una successione. Cenno sul numero « e ».

Logaritmi neperiani.

Derivata di una funzione ad una variabile e suo significato geometrico e fisico. Regole per la derivazione di una somma, di un prodotto, di un quoziente, di una funzione e delle funzioni elementari.

Esempi di massimi e di minimi col metodo delle derivate.

Integrale definito; significato geometrico e qualche illustrazione fisica. Concetto di integrale indefinito come primitiva di una data funzione.

Nozioni intorno alla derivazione ed integrazione grafica.

Fisica: Moto uniforme, vario e uniformemente vario; moto circolare e moto armonico; composizione dei movimenti. Moto di un corpo rigido: moto traslatorio e moto rotatorio.

Forze, loro composizione e decomposizione; coppie; gravità e baricentro; macchine semplici; leggi della dinamica; forze centripeta e centrifuga; pendolo; lavoro; energia e potenza; conservazione dell'energia

Nozioni elementari sulle resistenze passive.

Principali proprietà dei liquidi e dei gas. Cenni sul moto dei liquidi. Pompe.

Moto vibratorio e suono; carattere del suono e sua propagazione; interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termiche; calorimetria, propagazione del calore; cambiamento di stato; il calore come energia; cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

I fenomeni principali di elettrostatica; condensatore; la corrente elettrica continua e i suoi effetti; magnetismo ed elettromagnetismo; induzione elettromagnetica; la corrente alternata; principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori; cenno sulle correnti ad alta frequenza; nozioni sulla costituzione della materia e sulla radioattività; cenni di elettronica.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione; specchi, prismi e lenti; i principali strumenti ottici; dispersione della luce; spettri; interferenze, diffrazione e polarizzazione (cenni); nozioni di fotometria.

PARTE SECONDA

Materie formanti oggetto della prova scritta relativa al concorso riservato a periti meccanici

Statica: Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie nel piano e nello spazio. Equilibrio delle forze. Poligono funicolare e applicazioni.

Equilibrio dei corpi vincolati. Determinazione del baricentro. Cenni sui sistemi articolati piani.

Cinematica: Cinematica del punto e rappresentazioni grafiche relative.

Leggi del moto armonico. Cenni sul moto curvilineo qualunque.

Cinematica dei sistemi rigidi. Moto di una figura nel piano. Centro di istantanea rotazione. Curve polari. Curve cicliche. Velocità nel moto relativo.

Dinamica: Leggi fondamentali. Impulso e quantità di moto. Forze di inerzia. Lavoro di una forza e di una coppia. Principio della conservazione della energia. Potenza. Momenti di inerzia ed applicazioni. Urto dei corpi.

Resistenze passive: Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento. Lubrificazione. Resistenza del mezzo.

Trasmissione del lavoro. Applicazione del principio della conservazione della energia alle macchine.

Rendimento.

Meccanica applicata alle macchine: Trasmissione del lavoro; applicazione ai meccanismi. Equazione dell'energia applicata alle macchine.

Resistenza dei materiali: Sollecitazioni semplici. Deformazioni: carichi caratteristici. Equazione di stabilità. Sollecitazioni composte nei casi più semplici. Cenni qualitativi delle sollecitazioni dinamiche e di fatica. Verifica di stabilità e di dimensionamento di organi e strutture meccaniche con l'ausilio di manuali tecnici.

Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Organi uniformatori. Velocità critiche degli alberi.

Equilibramento statico e dinamico. Regolazione.

Applicazioni industriali inerenti alla specializzazione.

Macchine a fluido:

Moto dei liquidi nei condotti. Misure di portata.

Macchine idrauliche operatrici. Impianti di sollevamento di acqua. Circuiti oleodinamici. Misure relative. Principi di funzionamento delle motrici idrauliche. Rendimenti.

Applicazioni delle leggi di propagazione del calore.

Leggi della vaporizzazione. Generatori di vapore: misure relative.

Comportamento dei gas, dei vapori e dei miscugli.

Rappresentazione grafica delle relative trasformazioni.

Misure meccaniche, termiche, ottiche e acustiche.

Cicli delle principali macchine termiche motrici ed operatrici. Diagrammi entropici e di Mollier. Cicli. Rendimenti.

Motori endotermici a carburazione e ad iniezione, a 2 e a 4 tempi. Combustibili e miscele. Accessori. Misure relative. Principi di funzionamento delle motrici a vapore. Condensatori e macchinari ausiliari. Norme regolamentari.

Cenno sulle turbine a gas e sui propulsori a reazione.
Ventilatori e compressori. Misure relative.
Frigoriferi.
Cenno sull'utilizzazione dell'energia atomica.

Tecnologia meccanica:

Materiali impiegati nelle fabbricazioni meccaniche. Materiali non metallici: legnami, materie plastiche ed altri materiali d'impiego comune nelle officine. Cenni sulla fabbricazione dei materiali metallici (laminazione, trafilatura, estrusione).

Tipi di materiali metallici unificati e loro caratteristiche.

Nozioni fondamentali sulle lavorazioni dei legnami al banco e con le macchine.

Lavorazione dei metalli al banco. Utensili, attrezzi e strumenti di misura e di controllo.

Errori di lavorazione. Tolleranze.

Lavorazioni plastiche a caldo ed a freddo Fucinatura, stampatura. Presse e magli. Lavorazione delle lamiere. Attrezzature relative.

Prime nozioni sulle saldature. Per fusione e allo stato plastico: brasature. Metodi di taglio.

Prime nozioni sulla fonderia. Formatura a mano e a macchina. Forni fusori. Colata. Fusione sotto pressione. Finitura dei getti.

Lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo. Utensili da tornio, da piallatrice, da limatrice e da stozzatrice; macchine relative.

Utensili per forare, alesare e macchine relative. Frese e fresatrici. Torni a spogliare. Brocce e brocciatori. Abrasivi, mole.

Rettificatrici. Levigatrici. Affilatrici per utensili. Macchine semiautomatiche, automatiche e per copiare. Dentatrici e altre macchine speciali.

Utilizzazioni razionali della macchina e dell'utensile.

Le unità operatrici e la loro combinazione nelle macchine a trasferimento. Cenni sull'automazione dei controlli.

Metrologia. Misurazioni lineari ed angolari. Errori di forma e di posizione Rugosità. Collaudo di pezzi e di accoppiamenti.

Metrologia. Richiami sugli strumenti di misura. Studio dei principali strumenti ottici. Applicazioni tecniche dei raggi X. Collaudo delle macchine utensili.

Caratteristiche e trattamenti dei materiali metallici. Diagrammi di equilibrio e trattamenti termici delle leghe ferro-carbonio, delle leghe leggere, bronzi, ottoni. Cenni sulla sinterizzazione. Trattamenti superficiali. Saggi metallografici.

Prove meccaniche e tecnologiche su materiali metallici. Mezzi e metodi relativi ed interpretazione dei risultati. Prove non distruttive.

Complementi di fonderia. Ghise di qualità e loro fabbricazione. Nozioni complementari sulla fonderia dell'acciaio, delle leghe legere dei bronzi e degli ottoni.

Microfusione. Getti pressofusi. Cenni sui procedimenti speciali di formatura e di colata.

Organizzazione della produzione. Nozioni generali sulla organizzazione delle aziende metalmeccaniche.

Studi di lavoraione e determinazione dei tempi. Elementi per il calcolo dei costi.

Norme e dispositivi per la prevenzione degli infortuni.

PARTE TERZA

Materie formanti oggetto della prova scritta relativa al concorso riservato a periti termotecnici

Tecnologia meccanica:

Materiali impiegati nelle fabbricazioni meccaniche. Materiali non metallici: legnami, materie plastiche ed altri materiali di comune impiego.

Cenni sulla fabbricazione dei materiali indefiniti. Tipi di materiali metallici unificati e loro caratteristiche.

Nozioni generali sulla lavorazione dei legnami al banco e alle macchine.

Lavorazione dei metalli al banco. Utensili, attrezzi, strumenti di misura e controllo. Errori di lavorazione. Tolleranze.

Lavorazioni plastiche dei metalli a caldo e a freddo Fucinatura, stampatura, macchine e attrezzatura relativa. Macchine per la lavorazione delle lamiere.

Saldatura e taglio.

Nozioni fondamentali di fonderia.

Lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo. Utensili da tornio e loro modo di agire. Torni, piallatrici, limatrici, stozzatrici ed utensili relativi. Utensili e macchine per forare. Alesatrici. Frese. Nozioni fondamentali sulle fresatrici. Filettatrici. Abrasivi, mole e rettificatrici. Affilatrici per utensili. Cenni sui torni speciali e sulle macchine per la lavorazione delle ruote dentate.

Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

Nozioni generali sulle caratteristiche e sui trattamenti termici delle principali leghe metalliche. Principali prove meccaniche e tecnologiche.

Applicazioni tecniche dei raggi X.

Misure meccaniche, termiche, ottiche e acustiche. Cenni sulle prove non distruttive.

Impianti termotecnici:

Impianti di forni industriali e di caldaie.

Impianti frigoriferi.

Centrali termiche (con turbine a vapore, a gas e a motori Diesel).

Impianti di riscaldamento e di condizionamento per usi industriali e civili.

Termotecnica e macchine a fluido:

Macchine idrauliche. Applicazione dei principi di idrostatica e di idrodinamica: moto dei liquidi nei canali e nei tubi. Misure di portata. Pompe idrauliche e misure relative. Impianti di sollevamento dei liquidi. Principi di funzionamento dei motori idraulici e degli impianti relativi; regolazioni, rendimenti e misure relative.

Termodinamica. Applicazione dei principi fondamentali della termodinamica alle trasformazioni che si verificano nelle macchine a fluido.

Comportamento dei miscugli gassosi. Impiego dei diagrammi pressione-volumi, entropico e di Mollier. Cicli delle principali macchine termiche, motrici ed operatrici.

Combustione e combustibili. Caratteristiche tecniche dei combustibili, prove e condizioni contrattuali. Fenomeno della combustione. Prodotti della combustione, misure, analisi relative. Gassogeni.

Trasmissione del calore. Leggi fondamentali e loro applicazione nei casi tipici. Materiali coibenti, conduttori e refrattari. Scambiatori di calore. Misure relative.

Produzioni del calore. Forni industriali per le diverse applicazioni. Rendimento. Misure e controlli. Generatori di vapore per alimentazione di motrici e produzione di energia termica.

Caldaie per acqua calda e per acqua surriscaldataa. Tiraggio. Norme regolamentari sui generatori di vapore e sugli apparecchi a pressione.

Macchine pneumofore. Moto degli aeriformi nei condotti. Ventilatori, compressori. Misure e rendimenti. Bombole.

Frigoriferi. Principi fondamentali e tipi caratteristici. Pompe di calore. Misure relative.

Motori a carburazione. Combustibili e miscele. Gassogeni. Funzionamento dei motori a 4 e a 2 tempi. Apparecchi accessori. Rendimenti. Regolazioni. Misure.

Motori ad iniezione. Combustibili. Iniettori. Funzionamento dei motori a 4 e a 2 tempi. Apparecchi accessori. Rendimenti. Regolazioni. Misure.

Motrici a vapore. Principi di funzionamento delle turbine a vapore. Principali tipi in uso per impianti fissi e marini. Condensatori ed ausiliari. Rendimento. Regolazione. Cenni sulle macchine a vapore alternative. Misure sulle motrici a vapore.

Turbine a gas. Principi generali di funzionamento. Accessori. Regolazione. Misure.

PARTE QUARTA

Prova orale

La prova orale verterà, per ciascun concorso, sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) elementi di contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 22 ottobre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi, in carta da bollo, alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale affari generali e personale Piazza Mastai, 11. — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il . (1) e residente in (provincia di) via n. chiede di essere ammesso al concorso a posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto, riservato a periti (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di perito industriale (5) conseguito presso l'Istituto , in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (6) . (7)

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

addì

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . .

(8)

---

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) Indicare la categoria di periti alla quale è riservato il concorso.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Specificare il titolo di studio posseduto.

(6) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10137)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settantacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Le prove scritte del concorso per esami a settantacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1964, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) alle ore 8 dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 1965.

(11667)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Genova, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Con deliberazione n. 149/P.2.1.1 in data 26 novembre 1964, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ha nominato interprete principale Marconcini dott. Lido membro aggregato della Commissione esaminatrice del Compartimento di Genova per la prova facoltativa di lingua tedesca del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

(11207)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica negli esami indetti con decreto ministeriale 20 dicembre 1963.

Si porta a conoscenza degli interessati che l'elenco degli abilitati all'insegnamento medio dell'educazione fisica negli esami indetti con decreto ministeriale 20 dicembre 1963, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 357, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 48 del 26 novembre 1964.

(11342)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.